



*DPCM 8 MARZO 2020 (PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE N.59 DELL'8 MARZO 2020)*

PRINCIPALI MISURE

L'Art.1, che si applica alla Regione Lombardia e alla 14 province dispone di:

- evitare ogni spostamento in entrata e uscita da questi territori ed anche all'interno, salvo che per comprovate esigenze lavorative e situazioni di necessità o per motivi di salute. E' consentito il rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza
- ai soggetti con sintomatologia respiratoria e febbre oltre i 37.5 è raccomandato di rimanere a casa
- è vietato qualsiasi spostamento da casa di chi è in quarantena
- sospesi gli eventi sportivi di ogni ordine e disciplina e giocati a porte chiuse quelli agonistici con sportivi professionisti
- si raccomanda ai datori di lavoro di pubblici e privati di promuovere periodo di di ferie e congedi, ove non applicabile il lavoro agile
- chiusi gli impianti sciistici
- sospese manifestazioni ed eventi, chiusi cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche
- sospese attività di scuole e università
- autorizzata l'apertura dei luoghi di culto solo se consente di mantenere la distanza di un metro
- chiusi i musei
- sospesi i concorsi, salvo che per il personale sanitario
- consentite le attività di ristoranti e bar dalle 6 alle 18, con obbligo di garantire la distanza di un metro, pena la sospensione dell'attività

- consentite le altre attività commerciali a condizione che si rispetti, attraverso misure di contingentamento, la distanza di un metro
- sospesi i congedi del personale sanitario e tecnico
- adottate modalità di collegamento da remoto per le riunioni
- nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita e nei giorni feriali sono consentite solo adottando misure che consentano di mantenere la distanza di sicurezza
- sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, di benessere, termali, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi

## Art.2

Sull'intero territorio nazionale si applicano l'eseguenti misure:

- sospesi eventi che coinvolgano personale sanitario
- sospese manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, incluso cinema e teatro, sia pubblici che privati
- sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, scommesse, bingo e locali assimilati
- sospese l'apertura di musei ed altri istituti e luoghi di cultura
- bar e ristoranti rimangono aperti, ma con l'obbligo di far rispettare la distanza di un metro
- raccomandazione agli esercizi commerciali di organizzare modalità di accesso per evitare assembramenti
- sospesi eventi sportivi, salvo che a porte chiuse per gli eventi agonistici con sportivi professionisti
- confermata la chiusura di scuole e università fino al 15 marzo
- la modalità di lavoro agile, per la durata del periodo dell'emergenza dichiarata (6 mesi dal 31 gennaio 2020) può essere estesa dai datori di lavoro ad ogni rapporto di lavoro subordinata e le modalità assolate per via telematica
- ove non possibile applicare il lavoro agile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie

- sospese le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri
- divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione per chi è in quarantena

### Art.3

Sempre sull'intero territorio nazionale, è previsto:

- è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane di evitare di uscire di casa e di evitare luoghi in cui ci siano assembramenti
- si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche, ai casi strettamente necessari
- ai soggetti con sintomatologia di infezioni respiratorie e febbre è fortemente raccomandato di stare a casa e chiamare il medico
- i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione di cui all'allegato 1
- chiunque, a partire da 15 giorni fa, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico come definire dall'OMS, deve comunicarlo all'ASL

### Art.4

Il prefetto assicura l'esecuzione delle misure previste, avvalendosi se del caso delle forze di polizia, dei vigili del fuoco e delle forze armate. Il mancato rispetto delle disposizioni previste è punito ai sensi dell'art.650 del codice penale "inosservanza del provvedimento dell'autorità", salvo che non costituisca fatto più grave, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206 euro.